

PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL T.U. EE.LL. E DELL'ART. 40 DELLA L.R. 20/2000 SS. MM., AVENTE AD OGGETTO IL RISANAMENTO DEL SISTEMA DEGLI IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA UBICATI IN LOCALITA' PIAN CAVALLARO MONTE CIMONE, RICADENTI NEI COMUNI DI MONTECRETO, RIOLUNATO E SESTOLA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Allegato E

Proposta di variante al PRG del Comune di Montecreto

Stralcio delle Norme tecniche di attuazione del PRG: art. 37ter - proposta di variante (in carattere rosso l'articolo introdotto con la variante)

Art. 37 ter – Zone di rispetto dei siti di emittenza radiotelevisiva.

In relazione al sito di emittenza radiotelevisiva ubicato in località Piancavallaro Monte Cimone (sito PLERT n. 58), nel Comune di Riolunato, la Tavola n.12 “Zonizzazione” riporta le fasce di rispetto definite per i siti critici ai sensi dell’art. 3.1, co. 2 delle Norme di attuazione del PLERT:

- a) *Fascia di ambientazione*, costituita dalla porzione di territorio compresa nel raggio di 300 m dal sito (L.R. 20/2000, Allegato, Art. A25; art. 4, D.G.R. Emilia Romagna 1138/2008) in cui è vietata la localizzazione di recettori sensibili (scuole, strutture sanitarie e assistenziali) e degli ambiti A-7 (centri storici), A-10 (Ambiti urbani consolidati), A-11 (ambiti da riqualificare) e A-12 (ambiti per i nuovi insediamenti) di cui all’Allegato della L.R. 20/2000;
- b) *Area di attenzione*, rappresentata dalla proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo (PLERT, Norme di attuazione, Art. 3.2, co. 5). Il volume di rispetto relativo costituisce la porzione di spazio entro la quale le emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla massima potenza prevista, valori di campo elettrico superiori ai valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell’allegato B del D.P.C.M. 08.07.2003.
Le modifiche ai lobi di radiazione dovranno pertanto essere mantenute all’interno di questo perimetro, con la possibilità di ridurre ulteriormente gli impatti al suolo mediante l’innalzamento della postazione fino ad un massimo di m 60.
- c) *Area di rispetto assoluto*, rappresenta la proiezione della porzione di spazio entro la quale le emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla massima potenza prevista, valori di campo elettrico superiori ai limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del D.P.C.M. 08.07.2003 (PLERT, Norme di attuazione, Art. 3.1, co. 2). Nel caso specifico il volume di rispetto assoluto deve essere intercettato ad un’altezza dal suolo maggiore di 13 m.

Costituiscono obblighi specifici per l'attuazione delle previsioni, quanto inoltre stabilito agli articoli 2, 4, 5 e 8 dell'Accordo di programma approvato con decreto regionale n. ... del